

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State van België — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61) (attualmente divenuto art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006) (GU L 376, pag. 28) — Retribuzione degli autori nel caso di prestito pubblico — Remunerazione sufficiente

**Dispositivo**

L'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, osta ad una normativa, come quella in esame nella causa principale, che pone in essere un sistema secondo cui la remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di prestiti iscritte presso le istituzioni pubbliche, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito.

(<sup>1</sup>) GU C 234 del 28.8.2010

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-397/10) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Art. 56 TFUE — Libera prestazione di servizi — Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo — Ostacoli ingiustificati)**

(2011/C 252/08)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e I. Rogalski, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: M. Jacobs, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 TFUE — Restrizione alla libera prestazione di servizi — Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo di altri Stati membri — Ostacoli ingiustificati.

**Dispositivo**

1) Assoggettando le agenzie di lavoro temporaneo che forniscono i loro servizi nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale ai seguenti obblighi:

— avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di cessione di lavoratori, e

— rivestire una forma giuridica particolare,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incompiuti in forza dell'art. 56 TFUE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 06.11.2010.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2011 — Perfetti Van Melle SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Cloetta AB, dante causa della Cloetta Fazer AB**

(Causa C-353/09 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo CENTER SHOCK — Marchio nazionale denominativo anteriore CENTER — Esame del rischio di confusione]**

(2011/C 252/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente), Cloetta AB, dante causa della Cloetta Fazer AB (rappresentanti: avv.ti M. Fammiller, M. Treis, R. Niebel e E.M. Strobel)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1° luglio 2009, causa T-16/08, Perfetti Van Melle/UAMI — Cloetta Fazer, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario «CENTER SHOCK», per prodotti della classe 30, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 novembre 2007, procedimento R 149/2006-4, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento che accoglie la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio presentata dal titolare dei marchi denominativi nazionali anteriori «CENTER» e «CLOETTA CENTER», per prodotti classificati, in particolare nella classe 30 — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

**Dispositivo**

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 267 del 7.11.2009.